Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1901 — Roma — Sabato 20 Luglio — Numero 173

DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani* | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione:	L. 32	L. 17	L. 9
» a domicilio e nel Regno:	» 36	» 19	» 10
Per gli Stati dell'Unione postale:	» 80	» 41	» 22

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 }
Altri annunzi . . . . » 0.30 } per ogni linea o spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **334** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Cassa di risparmio del Banco di Napoli è autorizzata ad impiegare, gradatamente, due decimi dei suoi depositi in operazioni di credito agrario con Consorzi ed Istituti legalmente costituiti, designati a tal'uopo dall'Amministrazione del Banco di Napoli, i quali risiedano ed operino nelle provincie di Napoli, Caserta, Salerno, Avellino, Campobasso, Benevento, Foggia, Bari, Lecce, Potenza, Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Aquila, Chieti, Teramo, Cagliari e Sassari.

Art. 2.

Decorsi tre anni dall'applicazione della presente legge, la Direzione generale del Banco di Napoli esporrà in una particolareggiata relazione i risultati ottenuti. Questa servirà di norma per restringere o per allargare, mediante legge, la facoltà concessa alla Cassa di risparmio del Banco di Napoli dal precedente articolo.

L'impiego in operazioni agrarie non dovrà eccedere il terzo dei depositi.

Art. 3.

Per le operazioni suddette, la Cassa di risparmio del Banco di Napoli non potrà mai percepire un interesse superiore al quattro per cento.

Art. 4.

Alle operazioni contemplate nella presente legge, sono applicabili tutte le disposizioni contenute nel Titolo I e gli articoli 20, 21 e 25 della legge sul credito agrario del 23 gennaio 1887, n. 4276 (serie 3ª).

Art. 5.

Il privilegio stabilito al n. 5 dell'articolo 1958 del Codice civile è esteso alle somme dovute per i concimi e per le materie anticrittogamiche.

Tale privilegio, nell'ordine di prelazione determi-

nato dall'articolo 1960 del Codice civile, occuperà il posto immediatamente successivo a quello dei crediti per le sementi.

Art. 6.

Un Regolamento proposto, entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge, dalla Direzione generale del Banco di Napoli, da approvarsi con decreto Reale, ad iniziativa dei Ministri del Tesoro e dell'Agricoltura, Industria e Commercio, udita la Commissione consultiva per il Credito agrario, provvederà a stabilire le condizioni, sotto l'osservanza delle quali si svolgeranno le indicate operazioni di credito agrario.

Questo Regolamento determinerà anche i caratteri e le garanzie degli Istituti intermedî, i modi di sorveglianza del Banco su di essi, i limiti dei fidi della Cassa di risparmio agl'Istituti e degl'Istituti verso i loro clienti; stabilirà le norme perchè i prestiti si facciano di preferenza in stromenti e materie utili alla cultura; indicherà i limiti della provvisione e dell' interesse che potranno venir richiesti dagl' Istituti intermedî ai loro clienti, e tutte quelle altre guarentigie che valgano ad assicurare l' equa distribuzione del credito agrario con prevalenza dei piccoli fidi sui maggiori.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 luglio 1901.

VITTORIO EMANUELE.

G. ZANARDELLI.
DI BROGLIO.
F. COCCO-ORTU.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

Il Numero **335** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzato il pagamento di L. 150,523 e centesimi 80, a favore della Commissione amministratrice degli Ospedali civili di Genova, in esecuzione della sentenza arbitrale 3 luglio 1900, resa esecutoria con decreto del pretore del primo mandamento di Genova, 5 luglio 1900, ed a tacitazione del credito risultante dalla suddetta sentenza.

Tale somma di L. 150,523,80 sarà stanziata nel capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione, per l'esercizio finanziario 1900-901, salvo ad aumentarla di quella che risulterà dovuta dal computo degli interessi relativi dal 1° gennaio 1901, fino al tempo in cui avverrà il pagamento del debito.

Art. 2.

Al capitolo 26, articolo 1°, del bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione, per l'esercizio 1900-901, sarà ancora aumentata di L. 10,300 la somma stanziata per doti e spese, per gli stabilimenti scientifici dell'Università.

Art. 3.

Ai corrispondenti capitolo e articolo del bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione, per l'esercizio 1901-902 e per i successivi, la somma stanziata per doti e spese, per gli stabilimenti scientifici delle Università sarà aumentata di L. 20,600.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 luglio 1901.

VITTORIO EMANUELE.

N. NASI.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

Il Numero **339** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I Comuni di Solarussa, Zerfaliù e Siamaggiore saranno staccati dalla pretura di Cabras ed aggregati a quella di Oristano.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare, con decreto Reale, le disposizioni per l'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 luglio 1901.

VITTORIO EMANUELE.

COCCO-ORTU.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

Il Numero **340** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I Comuni del mandamento di Ciminna (Ciminna, Baucina e Ventimiglia) cessano di far parte della giurisdizione amministrativa e giudiziaria di Termini Imerese, e sono aggregati a quella del Circondario di Palermo, dal 1° gennaio 1902.

Art. 2.

Il Governo del Re provvederà, con decreto Reale, all'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 luglio 1901.

VITTORIO EMANUELE.

COCCO-ORTU.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

Il Numero 341 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire centottantacinquemila (185,000), da iscriversi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici, allo scopo di riparare i danni cagionati alle opere di conto nazionale dalle alluvioni e frane dell'anno 1900 e del primo semestre 1901.

Art. 2.

È pure autorizzata la spesa di lire un milione e trecentomila per sussidiare le Provincie, i Comuni ed i Consorzi pel ripristino delle opere pubbliche stradali ed idrauliche danneggiate dalle predette alluvioni e frane.

I relativi lavori sono dichiarati di pubblica utilità.

Art. 3.

I sussidî di cui all'articolo 2 saranno concessi alle Provincie nella misura di un quinto, ed ai Comuni e Consorzi in ragione di un quarto, della spesa strettamente necessaria a ripristinare le opere danneggiate.

Il Governo avrà facoltà di accordare anticipazioni ed acconti sui sussidî stessi.

Art. 4.

Sui fondi assegnati con l'articolo 2, sarà riservata la somma di lire trecentomila (L. 300,000) per sussidî supplementari a quei Comuni sussidiati in base all'articolo 2 della presente legge, i quali risultino maggiormente danneggiati ed abbiano minore popolazione e minori risorse per far fronte alle spese delle riparazioni.

L'ammontare complessivo dei sussidî non potrà, in ogni caso, eccedere il 50 per cento della spesa strettamente necessaria al ripristino delle opere danneggiate.

Art. 5.

La ripartizione annuale della spesa, di cui agli articoli 1, 2 e 4 della presente legge, viene determinata dalla tabella annessavi.

Art. 6.

Le domande pel conseguimento dei sussidî di cui alla presente legge, dovranno essere presentate nel perentorio termine di sei mesi dalla data della pubblicazione della legge stessa.

Art. 7.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a far prestiti ammortizzabili fino a 35 anni ai Consorzi di Comuni, ed ai Comuni aventi per scopo la riparazione e la ricostruzione di strade e fabbricati ed opere pubbliche consorziali e comunali danneggiate dalle alluvioni e frane del 1900 e primo semestre 1901.

Art. 8.

Per la riparazione e ricostruzione, tanto da iniziare quanto in tutto od in parte eseguita, dei fabbricati urbani e rustici, o di opere di difesa di proprietà privata, danneggiate o distrutte dalle predette alluvioni e frane, potranno essere consentiti ai termini della presente legge, dagli Istituti di credito fondiario, dagli Istituti di credito ordinario o cooperativo e dalle Casse di risparmio, mutui ipotecari, i quali non potranno avere durata maggiore di 35 anni e saranno rimborsati col sistema delle annualità fisse, che saranno pagate a semestri posticipati e comprenderanno l'interesse, la quota d'ammortamento e gli accessorî.

Per le operazioni da compiersi dagli Istituti di credito fondiario, in base alla presente legge, si deroga alle disposizioni della legge (testo unico) 22 febbraio 1885, n. 2922.

Art.

Le iscrizioni ipotecarie che verranno prese dagli Istituti sovventori, a garanzia dei mutui suddetti, avranno la priorità sopra ogni altra iscrizione ipotecaria preesistente.

Ai creditori ipotecarî, la cui iscrizione verrà ad essere preceduta da quella stabilita a cautela dei

mutui regolati dalla presente legge, dovranno essere dai proprietari notificate le domande di mutuo, alle quali i creditori stessi avranno diritto di opporsi se la somma domandata eccedesse la spesa strettamente necessaria per la riparazione e ricostruzione dello stabile ipotecato, o per la difesa del fondo, giusta la perizia redatta dall'Ufficio del Genio civile governativo, da comunicarsi con la domanda.

Tali opposizioni saranno risolute dalla Commissione di cui al successivo articolo 14, secondo le norme stabilite nel Regolamento.

Art. 10.

La somma consentita a mutuo, se i lavori di riparazione o di ricostruzione risulteranno già interamente eseguiti all'atto della domanda, potrà essere dall'Istituto sovventore ai privati e dalla Cassa depositi e prestiti ai Comuni e Consorzi di Comuni somministrata su presentazione di un certificato del competente Ufficio del Genio civile, che attesti la completa esecuzione dei lavori di riparazione o di ricostruzione.

Se invece si tratta di lavori da iniziare o soltanto in parte compiuti all'atto della domanda, la somma consentita a mutuo potrà essere dall'Istituto sovventore e dalla Cassa depositi e prestiti versata per un terzo alla data del contratto di mutuo, e per gli altri due terzi su presentazione del predetto certificato del competente Ufficio del Genio civile.

In ogni caso tale certificato sarà esente da bollo.

Se il proprietario del fabbricato distrutto o danneggiato, sopra il quale l'Istituto sovventore prenderà iscrizione ipotecaria, giusta l'articolo 9 della presente legge, non si curasse di provvedere alla ricostruzione o riparazione straordinaria occorrente, il creditore ipotecario avrà diritto di valersi della presente legge per eseguire, nel suo interesse, i lavori necessari per la detta ricostruzione o riparazione, ed egual diritto spetterà all'usufruttuario o all'usuario in caso di negligenza del proprietario.

Tanto i proprietari quanto i creditori ipotecarî, gli usufruttuarî e gli usuarî, che eventualmente si sostituissero ai diritti dei primi secondo dispone il presente articolo, dovranno provare di essere in condizioni economiche tali da non potere senza un mutuo, ai termini della presente legge, provvedere in tutto o in parte alla ricostruzione ed alla riparazione del fabbricato distrutto o danneggiato ed all'opera di difesa di cui all'articolo 9.

Nel caso della somministrazione del mutuo a rate, il contributo dello Stato, di cui all'articolo 12 della presente legge, sarà commisurato alle somme effettivamente anticipate. Compiuta la somministrazione, vi si aggiungerà la parte degli interessi capitalizzati che eccede il contributo pagato dallo Stato, e la somma totale così costituita darà l'ammontare definitivo del mutuo.

La durata di anni trentacinque, di cui agli articoli 7 e 8 della legge stessa, durerà, per il mutuario dalla data dell'ultima somministrazione, tranne che per i prestiti con la Cassa depositi, il cui ammortamento comincierà dall'anno successivo a quello della somministrazione della prima rata del prestito.

Art. 11.

I contributi dello Stato, di cui è cenno nella presente legge, saranno esenti dalla tassa di ricchezza mobile.

I contratti di mutuo previsti dalla presente legge saranno soggetti alla tassa fissa di una lira.

Le ipoteche da iscriversi a garanzia dei mutui saranno esenti dalle tasse ipotecarie e dagli emolumenti ai conservatori delle ipoteche.

Tutti gli atti occorrenti all'esecuzione della presente legge, anche per comprovare la proprietà, la libertà e il valore dei fabbricati e fondi offerti in garanzia dei mutui, saranno stesi in carta libera rilasciati e compilati gratuitamente dai pubblici Uffici.

Art. 12.

Al pagamento delle annualità dei prestiti e mutui ipotecarî che saranno consentiti in base alla presente legge, ed a' termini degli articoli 7 e 8, lo Stato contribuirà in ragione del due per cento sopra ogni cento lire di capitale iniziale mutuato, ed a tale servizio sarà iscritta nel bilancio del Ministero d'Agricoltura e Commercio, per la durata di trentacinque anni, la somma di lire 20,000.

Le eventuali eccedenze sulla predetta somma annua da iscriversi nel bilancio del predetto Ministero rimarranno vincolate fino alla completa estinzione dei mutui in garanzia e pagamento dei crediti degli Enti ed Istituti sovventori per il capitale e per gli accessorî.

Art. 13.

Le domande per il conseguimento dei mutui in conformità degli articoli 7 ed 8 della presente legge, corredate di tutti i documenti prescritti dal Regolamento di cui all'articolo 15 della legge stessa, saranno dirette al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, e presentate al Sindaco del Comune nel termine perentorio di sei mesi dalla data della pubblicazione del citato Regolamento.

I contratti di mutuo dovranno essere stipulati non più tardi di sei mesi dalla data del relativo decreto Ministeriale di concessione, sotto pena di decadenza. Se il mutuo si somministra a rate, la somministrazione di questo dovrà essere compiuta entro diciotto mesi dalla stipulazione del contratto.

Art. 14.

È istituita una Commissione da nominarsi con de-

creto Reale, con sede in Roma, e composta di cinque membri, per dare parere sulle domande di prestiti e con le altre attribuzioni che saranno fissate dal Regolamento.

Art. 15.

È data facoltà al Governo di fare il Regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 luglio 1901.

VITTORIO EMANUELE.

G. Zanardelli.
Di Broglio.
Wollemborg.
G. Giusso.

Visto, *Il Guardasigilli:* Cocco-Ortu.

TABELLA della ripartizione annuale della spesa di cui agli articoli 1, 2 e 4.

	ESERCIZIO FINANZIARIO					Totale
	1900-901	1901-902	1902-903	1903-904	1904-905	
Riparazione dei danni cagionati alle opere dello Stato dalle alluvioni e frane dell'anno 1900 e 1° semestre 1901	65,000	60,000	60,000	»	»	185,000
Sussidî alle Provincie, Comuni e Consorzi per ripristino delle opere pubbliche, stradali ed idrauliche, danneggiate dalle alluvioni o frane dell'anno 1900 e 1° semestre 1901 in base all'articolo 2 della legge.	220,000	165,000	165,000	225,000	225,000	1,000,000
Sussidî supplementari ai Comuni pel ripristino delle opere danneggiate dalle alluvioni o frane predette in base all'articolo 4 della legge . .	»	75,000	75,000	75,000	75,000	300,000
	285,000	300,000	300,000	300,000	300,000	1,485,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il Ministro dei Lavori Pubblici
G. GIUSSO.

Il Ministro del Tesoro
DI BROGLIO.

Il Ministro delle Finanze
WOLLEMBORG.

Il Presidente del Consiglio interim *dell'Agricoltura, Industria e Commercio:* G. ZANARDELLI.

Il Numero 337 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 1 della legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804;

Visti i RR. decreti in data 24 febbraio 1899, n. 75, e 4 aprile 1901, n. 124;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli assegni locali annui da corrispondersi ai titolari degli Uffici consolari sotto indicati sono fissati, a decorrere dal 1° luglio 1901, come segue:

Bogotà . . . L. 24,000
Montreal . . . » 20,000

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1901.

VITTORIO EMANUELE.

Prinetti.

Visto, *Il Guardasigilli:* Cocco-Ortu.

Relazione *di S. E. il Ministro dell' Interno a* **S. M. il Re,** *in udienza del 7 luglio 1901, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Acquaviva Platani (Caltanissetta).*

Sire!

La Giunta municipale di Acquaviva Platani, ostile al sindaco ed alla maggioranza del Consiglio, impedisce con ogni mezzo il regolare funzionamento dell'Amministrazione e rimane in carica malgrado abbia ricevuto un voto di sfiducia. La lotta aspra, e tutta personale, si esplica in ogni sorta di affari, in guisa da menomare il prestigio della Rappresentanza comunale e recare al paese sicuro nocumento. D'altra parte un'inchiesta eseguita in quel Comune ha constatato che le cose non procedono con la dovuta regolarità. Ma più di tutto è grave e pernicioso il permanente attrito fra la Giunta ed il Consiglio, ed essendo una tale situazione divenuta oramai intollerabile, altro rimedio non rimane fuorchè quello di sciogliere il Consiglio, nella fiducia che

il Corpo elettorale saprà dirimere il conflitto, eleggendo una Rappresentanza omogenea e vitale.

A ciò provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Acquaviva Platani, in provincia di Caltanissetta, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. avv. Francesco Castro è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1901.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di «Exequatur».

Sua Maestà il Re, in udienza del 30 giugno 1901, si è degnato di concedere il Sovrano *Exequatur* al signor:

Colombi Stefano, vice console della Repubblica Argentina in Genova.

In data 27 giugno 1901 furono concessi gli *Exequatur* Ministeriali ai signori:

Boyer Adolfo, agente consolare del Belgio in Ventimiglia.

Audisio Saverio, vice console di Serbia in Genova.

Disposizioni *fatte nel personale e negli Uffizi dipendenti:*

Personale dell'Amministrazione centrale.

3ª categoria.

Con R. decreto del 26 maggio 1901:

Alinari cav. Enrico, archivista capo nel Ministero degli Affari Esteri è, dietro sua domanda e per comprovati motivi da salute, collocato a riposo ed ammesso a far valere i suoi titoli pel conseguimento della pensione che può spettargli a termini di legge, dal 30 giugno 1901.

Con RR. decreti del 16 giugno 1901:

Zavel De Louvigny cav. Filippo Antonio, archivista di 1ª classe, promosso ad archivista capo.

Negri cav. Rodolfo, archivista di 2ª classe, promosso ad archivista di 1ª classe.

Silvani Loreni cav. Demetrio, archivista di 3ª classe, promosso ad archivista di 2ª classe.

Gallingani cav. Augusto, ufficiale d'ordine di 1ª classe, promosso ad archivista di 3ª classe.

Sormani Gilberto, ufficiale d'ordine di 2ª classe, promosso ad ufficiale d'ordine di 1ª classe.

De Sangro Alberto, ufficiale d'ordine di 3ª classe, promosso ad ufficiale d'ordine di 2ª classe.

Personale diplomatico.

Con R. decreto del 9 maggio 1901:

Fava barone Saverio, senatore del Regno, inviato straordinario e ministro plenipotenziario di 1ª classe, collocato a riposo, dietro sua domanda, per anzianità di servizio e per ragioni d'età, ed ammesso a far valere i suoi titoli per la pensione, dal 1° luglio 1901.

Con R. decreto del 9 giugno 1901:

Bruno cav. Luigi, segretario di legazione di 1ª classe, collocato a disposizione del Ministero.

Con decreti Ministeriali del 18 giugno 1901:

Sforza Carlo — Fasciotti Carlo, addetti di legazione, assegnato loro il titolo di segretario di legazione.

Con decreto Ministeriale del 16 giugno 1901:

Serra Attilio, addetto di legazione a Berlino, trasferito a Costantinopoli.

Personale consolare di 1ª categoria.

Con R. decreto del 26 maggio 1901:

Mazza conte Francesco, console di 2ª classe a disposizione del Ministero, destinato a Montreal con patente di console generale.

Con R. decreto del 26 giugno 1901:

Rosset cav. Giuseppe, vice console di 2ª classe, è, dietro sua domanda, collocato in aspettativa per comprovati motivi di salute, a decorrere dal 16 giugno 1901.

Con R. decreto del 6 giugno 1901:

Manacorda Aroldo, vice console di 3ª classe a Smirne, collocato a disposizione del Ministero.

Con decreto Ministeriale del 6 giugno 1901:

Mondello Giacomo, vice console di 3ª classe, già trasferito a Rio Janeiro, è invece destinato a Smirne.

Con R. decreto del 27 giugno 1901:

Bernardi Temistocle, vice console di 3ª classe in Alessandria di Egitto, collocato a disposizione del Ministero.

Con decreto Ministeriale del 1° giugno 1901:

Medici dei marchesi di Marignano nob. Francesco, vice console di 3ª classe, è confermato alla residenza di Tunisi.

Con R. decreto del 23 maggio 1901:

Monzani Riccardo, applicato volontario nella carriera consolare, nominato vice console di 3ª classe, a decorrere dal 1° giugno 1901, e con decreto Ministeriale del 6 giugno 1901 destinato a Rio Janeiro.

Con decreti Ministeriali del 25 giugno 1901:

Chiovenda Tito, applicato volontario ad Alessandria, collocato a disposizione del Ministero.

Nuvolari Domenico, applicato volontario, destinato ad Alessandria.

Chilesotti Gualtiero, applicato volontario, destinato a Cairo.

Personale consolare di 2ª categoria.

Con decreto Ministeriale del 28 maggio 1901:

Patitucci Giuseppe, autorizzata la nomina ad agente consolare a Johannesburg.

Con decreto Ministeriale del 30 maggio 1901:

Torrielli cav. Biagio, autorizzata la nomina a vice console in Avana.

Con decreto Ministeriale del 14 giugno 1901:

Anfosso Giacinto, autorizzata la nomina ad agente consolare in San Giovanni di Portorico.

Con decreti Ministeriali del 18 giugno 1901:

Barazzoni dott. Nino, autorizzata la nomina ad agente consolare a Callao.

De Neufville Adolfo, autorizzata la nomina a vice console in Francoforte.

Con decreto Ministeriale del 21 giugno 1901:

Smith W. F., autorizzata la nomina ad agente consolare in Sheffield.

Con decreto Ministeriale del 22 giugno 1901:

De Feo Vincenzo, autorizzata la nomina ad agente consolare a Paysandu.

Con decreto Ministeriale del 26 giugno 1901:

Pezzani dott. Giacomo, autorizzata la nomina a vice console in Monaco di Baviera.

Uffizi.

Con decreto Ministeriale del 27 maggio 1901:

Johannesburg — Istituita un'Agenzia consolare sotto la dipendenza del R. Consolato in Pretoria.

Con decreto Ministeriale del 22 giugno 1901:

Newry — Soppressa l'Agenzia consolare già dipendente dal R. Consolato in Liverpool.

MINISTERO DEL TESORO – Direzione Generale del Debito Pubblico

3ª PUBBLICAZIONE

Conformemente alle disposizioni degli articoli 31 della legge 10 luglio 1861, n. 94, e 136 del Regolamento approvato con Reale Decreto 8 ottobre 1870, n. 5942;

Si notifica che ai termini dell'art. 135 del citato Regolamento fu denunziata la perdita dei Certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi;

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che, sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso, si rilasceranno i nuovi Certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 139 del citato Regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita iscritta	DIREZIONE che iscrisse la rendita
Consolidato 5 %	70361	Capitolo della Cattedrale di Orte	*Lire*	30 —	Firenze
»	720527 Certificato di nuda proprietà	Eredità del Sacerdote Salvatore Valenti fu Francesco Paolo in Palermo, con annotazione d'usufrutto a favore di Tocco Rosa fu Francesco Paolo, nubile, sua vita naturale durante	»	250 —	Roma
»	1100549	Ferraris Regina fu Francesco, vedova di Giaretti Paolo, ora moglie di Pagella Secondo, domiciliata in Torino	»	210 —	»
»	35996	Offiolite Maria, moglie di Stefano Dondero, del vivente Francesco, domiciliata in Cornia (con annotazione) .	»	20 —	Firenze
»	105669 / 288600	Zampa Leopoldo fu Carlo, domiciliato in Napoli (con annotazione)	»	200 —	Napoli
»	866238	Legato Spinelli in Mestrino, o meglio, Fabbriceria Parrocchiale di Mestrino (Padova)	»	315 —	Roma
»	1161824	Gaggiotti Rachele fu Giovanni, moglie di Clementi Ettore fu Giuseppe, domiciliata in Milano (con annotazione)	»	50 —	»
»	1035265	Gaggiotti Rachele fu Giovanni, nubile, domiciliata in Milano (con annotazione)	»	165 —	»
»	974891	Pasquet Giacobbe fu Michele, domiciliato in San Secondo da Pinerolo (Torino)	»	50 —	»
»	20024	Beneficio di Sant'Antonio di Padova eretto nella Chiesa Parrocchiale di Santa Maria della Pieve in Cuneo (con avvertenza ed annotazione addizionale) . . .	»	35 —	Firenze
»	1094364	Beneficio sotto il titolo di Sant'Antonio di Padova eretto nella Chiesa Parrocchiale di Santa Maria in Cuneo (con avvertenza)	»	15 —	Roma
»	575231	Grazzani Catterina fu Giovanni, moglie di Ferraresi Luigi, domiciliata in Milano (con annotazione)	»	40 —	Firenze
»	716323	Come sopra (con annotazione) .	»	250 —	Roma
»	1130201	Grazzani Catterina fu Giovanni, vedova di Ferraresi Luigi, domiciliata in Milano (con annotazione) . . .	»	300 —	»

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita iscritta	DIREZIONE che iscrisse la rendita
Consolidato 5 %	1012430	Bastico Ernesta di Giacomo, moglie di Stefano Negroni, domiciliata a Vigevano (Pavia)	Lire	1000 —	Roma
»	887915	Parrocchia di San Martino sulla Marruccina (Chieti) .	»	15 —	»
»	64107 / 459407	Fondazione di Multedo Benedetto per celebrazione di messe all'altare della Beata Vergine Maria e di Sant'Avenente nella Chiesa Maggiore di Genova di cui all'elenco del debito perpetuo, n. 312, articolo 49	»	65 —	Torino
»	71798 / 471098	Come sopra	»	5 —	»
»	77198 / 472498	Come sopra (con avvertenza) . . .	»	35 —	»
»	84917 / 480217	Fondazione suddetta sotto l'amministrazione del Sindaco di Genova, del Canonico Sacristano *pro-tempore* della Chiesa Metropolitana della stessa città	»	5 —	»
»	27951 / 210891	Esposito Maria Giuseppa fu Antonio, domiciliata in Napoli	»	40 —	Napoli
Consolidato romano	9311	Chiesa di Santa Maria di Loreto a Monte Rotondo (non unificata) dell'annua rendita di scudi 1,18 pari a (con annotazione)	»	6 34	Roma
Consolidato 5 %	224084	Cappellania istituita dal fu Michele De Bonis, e per esso il Cappellano Pasquale Cappella di Francesco Paolo, domiciliato in Napoli	»	110 —	Napoli
»	278955	Come sopra . . .	»	5 —	»
»	723363	Beneficio Parrocchiale dei Santi Cipriani e Giustina in Sambuceto, Comune di Rè (Genova)	»	5 —	Roma
»	14193	Chiappini Alfredo del vivente Silverio, domiciliato in Livorno (con annotazione)	»	10 —	Firenze
»	1087410	Mensa Vescovile di Padova (con avvertenza) .	»	220 —	Roma
»	828035	Chiesa di Santa Maria a Monte Santa Maria Tiberina (Arezzo)	»	5 —	»
»	798957	Meriggio Giovanni fu Filippo, domiciliato a Murazzano (Cuneo) (con annotazione)	»	10 —	»
»	1186831	Varè Daniele Benedetto fu Giovanni Battista, minore, sotto la patria potestà della madre Chalmers Elisabetta fu Giovanni, vedova Varè, domiciliato in Roma . .	»	55 —	»
»	551393	Comune di Scandiano (Reggio Emilia) (con avvertenza) .	»	25 —	Firenze
»	16050 / 41650 Assegno provv.	Coadiutoria d'Ufficio dei Santi Zenone e Stefano, in Mantova (con avvertenza)	»	0 30	Milano

Roma, il 2 marzo 1901.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

Per il Direttore Capo di Divisione
Segretario della Direzione Generale
DIAZ.

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO (*Portafoglio*)

Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento in valuta metallica dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 20 luglio, in lire 104,62.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro (*Divisione Portafoglio*).

19 luglio 1901.

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidati.	5 % *lordo*	100,75 3/4	98,75 3/4
	4 1/2 % *netto*	111,36 1/2	110,23 5/8
	4 % *netto*	100,61 1/2	98,61 1/2
	3 % *lordo*	62,27	61,07

CONCORSI

MINISTERO DELL' INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLE CARCERI

AVVISO DI CONCORSO
a 12 posti di alunno di concetto nell'Amministrazione carceraria.

Giusta l'autorizzazione data da S. E. il Ministro col decreto del 24 giugno 1901, è aperto un concorso per l'ammissione a 12 posti di alunno di concetto nell'Amministrazione carceraria, secondo le norme stabilite dall'Ordinamento approvato col R. decreto 6 luglio 1890, n. 7010 (serie 3ª).

Le domande di ammissione dovranno essere dirette al Ministero dell'Interno per mezzo dei signori Prefetti delle provincie ove gli aspiranti hanno domicilio, non più tardi del 15 settembre p. v.

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare esplicitamente di accettare, in caso di nomina ad alunno, qualunque residenza, e di assoggettarsi alle nuove norme, che regoleranno la Cassa di previdenza in sostituzione della legge ancora in vigore per le pensioni, la quale potrà cessare di avere effetto per gl'impiegati, da ora innanzi assunti in servizio.

Alle domande dovranno unirsi i documenti, conformi alle disposizioni della legge sul bollo, comprovanti che ciascun candidato:

a) è cittadino italiano;

b) ha compiuto o compirà al 15 settembre 1901 gli anni 20, e non avrà oltrepassati, alla data stessa, l'età di anni 30;

c) ha soddisfatto agli obblighi di leva;

d) è dotato di sana e robusta costituzione, ed è esente da difetti o imperfezioni fisiche;

e) ha tenuto sempre regolare condotta, e non ha mai riportato condanne penali;

f) è munito di laurea in giurisprudenza conseguita in una delle Università del Regno.

Il documento indicato alla lettera *f* dovrà essere esibito in originale, e per esso non si ammettono titoli equipollenti.

Quelli comprovanti i requisiti indicati alle lettere *d* ed *e* dovranno aver la data non anteriore al 15 giugno p. p.

Gli aspiranti riceveranno avviso dell'esito delle loro istanze per mezzo delle Prefetture delle rispettive provincie.

Gli esami avranno luogo in Roma presso il Ministero dell'Interno, entro il corrente anno, nei giorni che saranno stabiliti, e verteranno sulle materie indicate nel programma riportato in calce al presente avviso.

Avranno diritto alla nomina di alunno esclusivamente coloro che risulteranno classificati i primi dodici nella graduatoria secondo i punti ottenuti.

A parità di punti avranno la precedenza coloro, che ne abbiano riportato maggior numero nelle prove scritte; ed a parità di risultato anche in queste, i candidati di maggiore età.

Gli alunni dovranno fare un tirocinio non minore di sei mesi.

Il tirocinio sarà gratuito, se fatto nel luogo di abituale dimora del candidato: in caso diverso potrà essere concessa un'indennità non superiore a lire cento mensili.

Trascorso il periodo dell'esperimento, gli alunni saranno nominati segretari di seconda classe con lo stipendio di lire duemila, man mano che si verificheranno vacanze nei gradi superiori, compatibilmente con le esigenze del servizio.

Roma, il 14 luglio 1901.

Il Direttore Generale
G. CANEVELLI.

2.

PROGRAMMA PER GLI ESAMI

Esame scritto.

1° giorno. — Composizione sopra una tesi di diritto penale.

2° giorno. — Soluzione ragionata di un quesito scelto fra le materie dell'esame orale.

Breve traduzione dall'italiano in francese.

Materie dell'esame orale.

I. — Diritto civile: Della proprietà – Delle obbligazioni – Dei contratti – Dei quasi contratti e delle prove – Dei privilegi – Delle ipoteche.

II. — Diritto costituzionale: Del Governo monarchico rappresentativo – Della divisione dei poteri – Prerogative della Corona secondo lo Statuto italiano – Istituzione e composizione del Senato – Attribuzioni delle due Camere del Parlamento – Privilegi parlamentari – Dei Ministri e della responsabilità parlamentare – Dell'ordine giudiziario e dei Giurati – Dei diritti garentiti ai cittadini dallo Statuto.

III. — *Diritto amministrativo*: Degli uffici dello Stato necessari e contingenti – Dello Stato, della Provincia, del Comune, delle Associazioni e dei Corpi morali – Del Demanio pubblico – Dell'opera e dei beni dei privati che si richieggono per ragioni di pubblica utilità – Della forza pubblica – Delle funzioni elettive e dei servizi retribuiti – Dei Collegi consultivi nella pubblica Amministrazione – Delle obbligazioni dello Stato e del Comune come persone private – Dell'esercizio dell'Autorità pubblica, dei rappresentanti dello Stato, delle Provincie e dei Comuni.

IV. — *Diritto penale*: Delle teorie di diritto penale – Beccaria – Romagnosi – Rossi – Scuola moderna – Definizione, distinzione e generi del reato – Classificazione dei reati – Nozioni razionali e storiche della pena e teoria della sua applicazione – Dei sistemi penitenziari.

V. — *Economia politica*: Del concetto della ricchezza e della scienza economica – Della produzione della ricchezza e del capitale – Delle forze naturali, degli scambi, della moneta, e del credito – Della legge dell'offerta e della domanda, del salario, dell'interesse e del profitto.

VI. — *Storia e geografia*: Avvenimenti dal 1796 al 1815 - Trattato di Vienna - Fatti che condussero alla costituzione del Regno d'Italia - Divisione generale della superficie terrestre - Confini dei vari Stati d'Europa - Geografia speciale d'Italia - Linee principali di comunicazione - Divisioni amministrative - Prodotti.

AVVISO DI CONCORSO

a 10 posti di alunno di ragioneria nell'Amministrazione carceraria.

Giusta l'autorizzazione data da S. E. il Ministro col decreto del 24 giugno 1901, è aperto un concorso per l'ammissione a 10 posti di alunno di ragioneria nell'Amministrazione carceraria, giusta le norme stabilite dall'Ordinamento approvato col R. decreto 6 luglio 1890, n. 7010 (serie 3ª), e dal R. decreto 26 giugno 1896, n. 273.

Le domande di ammissione dovranno essere dirette al Ministero dell'Interno per mezzo dei signori Prefetti delle provincie ove gli aspiranti hanno domicilio, non più tardi del 15 settembre p. v.

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare esplicitamente di accettare, in caso di nomina ad alunno, qualunque residenza, e di assoggettarsi alle nuove norme, che regoleranno la Cassa di previdenza in sostituzione della legge in vigore per le pensioni, la quale potrà cessare di aver effetto per gl'impiegati da ora innanzi assunti in servizio.

Alle domande dovranno unirsi i documenti, conformi alle disposizioni della legge sul bollo, comprovanti che ciascun candidato:

a) è cittadino italiano;

b) ha compiuto o compirà al 15 settembre 1901 gli anni 20, e non avrà oltrepassato alla data stessa l'età di anni 30;

c) ha soddisfatto agli obblighi di leva;

d) è dotato di sana e robusta costituzione, ed è esente da difetti ed imperfezioni fisiche;

e) ha tenuto sempre regolare condotta, e non ha mai riportato condanne penali;

f) è munito di licenza di liceo o d'istituto tecnico.

Il documento indicato alla lettera *f* dovrà essere esibito in originale, e per esso non si ammettono titoli equipollenti.

Quelli comprovanti i requisiti indicati alle lettere *d* ed *e* dovranno avere la data non anteriore al 15 giugno p. p.

Gli aspiranti riceveranno avviso dell'esito delle loro istanze per mezzo delle Prefetture delle rispettive provincie.

Gli scrivani in servizio nell'Amministrazione carceraria, che pel disposto dell'articolo 6 del citato R. decreto 26 giugno 1896, n. 273, avendo i richiesti requisiti, intendessero presentarsi all'esame, dovranno farne domanda in carta bollata da L. 1,20, unendovi originalmente, se del caso, la licenza ginnasiale o quella di scuola tecnica.

Gli esami avranno luogo in Roma, presso il Ministero dell'Interno, entro il corrente anno, nei giorni che saranno stabiliti, e verteranno sulle materie indicate nel programma riportato in calce del presente avviso.

Avranno diritto alla nomina di alunno esclusivamente coloro che risulteranno classificati i primi dieci nella graduatoria, secondo i punti ottenuti.

A parità di punti, avranno la precedenza coloro, che ne abbiano riportato maggior numero nelle prove scritte; ed a parità di risultato anche in queste, i candidati di maggiore età.

Gli alunni dovranno fare un tirocinio non minore di sei mesi.

Salvo quanto è disposto per gli scrivani dall'articolo 26 del citato Ordinamento, il tirocinio sarà gratuito, se fatto nel luogo di abituale dimora del candidato; in caso diverso potrà essere concessa una indennità non superiore a lire cento mensili.

Trascorso il periodo dell'esperimento, gli alunni saranno nominati computisti di seconda classe con lo stipendio di lire mille cinquecento, man mano che si verificheranno vacanze nei gradi superiori, compatibilmente con le esigenze del servizio.

Roma, il 14 luglio 1901.

Il Direttore Generale
G. CANEVELLI.

2.

PROGRAMMA PER GLI ESAMI

Esame scritto.

1° *giorno.* — Composizione sulla contabilità generale dello Stato.

2° *giorno.* — Soluzione ragionata di due quesiti di aritmetica.

Calligrafia (desunta dai lavori scritti).

Materie dell'esame orale.

I. — *Diritto amministrativo*: Attribuzioni ed ordinamento delle Amministrazioni centrali dello Stato, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, delle Avvocature erariali e delle varie Amministrazioni provinciali, specialmente di quelle che dipendono dai Ministeri dell'Interno, delle Finanze e del Tesoro.

II. — *Diritto civile*: Proprietà - Obbligazioni - Contratti - Quasi contratti — Prove.

III. — *Diritto commerciale*: Libri di commercio - Società commerciali - Lettere di cambio - Effetti di cambio.

IV. — *Teoria dei conti e delle scritture*: Definizione del conto - Suoi elementi - Conto materiale o di fatto - Conto morale o di diritto - Conti principali delle aziende - Caratteri - Suddivisioni, equivalenza ed antitesi - Conti individui per valore e specie - Altre qualità di conti - Importanza e requisiti delle scritture contabili - Metodi di scrittura semplice e doppia e relative scritturazioni.

V. — *Aritmetica*: Aritmetica fino alla regola del tre composta - Regola congiunta - Senserie e commissioni - Arbitrati - Riparti sociali - Miscugli e alligazioni - Adeguati - Interessi - Annualità.

VI. — *Storia e geografia*: Nozioni sommarie di storia d'Italia dalla Rivoluzione Francese al 1815 - Trattato di Vienna - Fatti che condussero alla costituzione del Regno d'Italia - Nozioni sommarie sulle origini e sulla storia della Casa di Savoia - Geografia speciale d'Italia - Linee principali di comunicazione - Divisioni amministrative - Prodotti.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

L'*Agenzia Reuter* ha per telegrafo da Pechino che Li-Hung-Chang ha diramato una sollecitatoria agli inviati, pregandoli di proporre, entro breve termine, un completo programma delle condizioni di pace.

La China, dice Li-Hung-Chang, sarebbe disposta ad accettare delle condizioni ragionevoli, ma vorrebbe finalmente anche sapere che cosa le Potenze veramente vogliano e ciò per poter iniziare l'adempimento delle condizioni.

***

L'*Agenzia Havas*, di Parigi, ha pure per telegrafo da Pechino:

La polizia di Pechino è stata rimessa alle Autorità chinesi.

La tranquillità della città è perfetta. Alcuni disordini si sono verificati nel Sud della provincia.

Lo sgombero della capitale sarà terminato prima di un mese.

Resteranno soltanto le guardie delle Legazioni e delle ferrovie.

I negoziati sono tuttora sospesi sulla questione dell'aumento dei dazi doganali.

***

Telegrafano da Berlino:

Alla Legazione chinese di Berlino si ripongono grandi speranze nella Missione che, con a capo il principe Ciuan, verrà a Berlino per recare all'Imperatore Guglielmo le scuse dell'Imperatore e del Governo del Celeste Impero per l'assassinio del ministro tedesco de Ketteler.

Secondo il segretario della Legazione chinese, la Missione non si limiterà al suo ufficio espiatorio, ma intende studiare dappresso i progressi della cultura europea per persuadersi dei loro vantaggi. Inoltre essa esprimerà il desiderio che la China, per essere meglio in grado di far fronte ai nuovi obblighi assunti, possa aumentare alquanto il dazio sui tabacchi, sui vini ecc.

Non è ancora stabilito se la Missione visiterà altre capitali; ma è probabile che sosti a Parigi e a Londra, dovendo essa ritornare in patria per la via d'America.

***

Si ha da Madrid, in data 19 luglio:

Ieri al Senato il Ministro degli esteri, rispondendo ad un discorso sulla politica internazionale della Spagna del repubblicano Labra, dichiarò che la Spagna ha diritti da tutti riconosciuti sul Marocco e li sorveglia.

« Posso assicurare — disse — che nessuno pensa di modificare lo *statu quo*. Noi curiamo i nostri interessi nel Mediterraneo. Non esiste alcun timore d' alterazione della pace; ciò non di meno stiamo all'erta. Farèmo ogni sforzo per dare alla nazione i necessarî mezzi di resistenza e per conservare la nostra integrità. La Spagna deve essere neutrale; nessuno ci attaccherà. Se poi qualche Potenza ci attaccasse, respingeremmo da soli l'aggressione.

« Si parla di neutralizzare la Spagna come la Svizzera ed il Belgio. Ce lo impediscono la storia e le aspirazioni nostre. Per noi non esistono mezzi termini: « Libertà o morte ». Riguardo alle alleanze, i nostri interessi s'oppongono a tale politica. Noi conserveremo la neutralità ad ogni costo ».

NOTIZIE VARIE

ITALIA

Per la ricorrenza dell'onomastico di S. M. la Regina Madre, oggi la bandiera nazionale ha sventolato dagli edifici pubblici e da molte case private.

Numerosi dispacci di augurî sono stati spediti alla Augusta Regina a Venezia dai Corpi costituiti e da privati.

La IV riunione dei bibliografi italiani. — Il Comitato ordinatore per la « IV riunione della Società bibliografica italiana », ha stabilito di tenere il prossimo Congresso a Venezia nei giorni 27, 28 e 29 corr. mese. In tale riunione i membri della Società bibliografica italiana tratteranno temi importanti, che i singoli membri possono intanto inviare al Comitato per la loro preventiva discussione in seno alla presidenza della Società.

Esposizione agricola a Palermo. — Per iniziativa dell'*Associazione della Stampa Siciliana* è stata indetta per il marzo-maggio 1902 un'Esposizione regionale di prodotti agrarî siciliani a Palermo insieme ad un'Esposizione internazionale di macchine agricole ed una mostra campionaria nazionale.

Il Comitato generale è presieduto dal deputato Pietro Lanza di Scalea, presidente dell'*Associazione della Stampa Siciliana*.

Del Comitato generale sono chiamati a far parte i senatori ed i deputati siciliani, i sindaci, i presidenti delle Camere di commercio, dei Consigli provinciali, delle Deputazioni provinciali e dei Comizi agrarî, i direttori dei giornali siciliani, i corrispondenti dei giornali, i consiglieri del Comizio agrario siciliano, i principali agricoltori, ecc. Fra breve sarà pubblicato l'elenco completo dei membri del Comitato generale.

Il Comitato esecutivo per l'Esposizione, composto tutto di giornalisti militanti, è stato costituito come segue:

Cav. A. Ardizzone — direttore del *Giornale di Sicilia*, presidente.

Comm. F. Parlati — direttore del *Sole del Mezzogiorno*.

Medardo Riccio — redattore capo dell'*Ora*.

Cav. Crispo Moncada — redattore della *Sicilia Cattolica*, vice presidente del Comizio agrario di Palermo.

Prof. Vittorio Palermi — redattore capo del *Giornale di Sicilia*.

Ing. cav. Carlo Bettinali.

Giovanni Di Blasi — redattore dell'*Ora*.

Prof. Giovanni Cottone — redattore dell'*Ora*.

Rag. Garibaldi Bosco — redattore della *Battaglia*.

Dott. Adolfo Salemi, rag. Ernesto Varvaro, Benedetto Bracco.

Segretario: Avv. Filippo Lo Vetere — direttore del Consorzio agrario siciliano — *Vice segretari*: Avv. F. A. Cosenz, G. Vaccaro-Russo — redattore del *Sole*, Luigi Anzon-Napolitani.

Cassiere: Avv. Pasquale Mantia.

Un'Esposizione italiana a Pietroburgo. — Telegrammi da Pietroburgo annunziano che si è colà costituito un Comitato di un'Esposizione italiana di pittura, scultura ed arte applicata all'industria.

Il Comitato risulta composto come segue:

Presidente onorario: S. E. il conte Morra di Lavriano, ambasciatore d'Italia.

Presidente effettivo: sig. Enrico Arcioni, pittore.

Tesoriere: cav. Alfredo Muser, console generale d'Italia.

Membri: Nicola Komanow, consigliere di Stato, gentiluomo di Camera di S. M. l'Imperatore — Benois, pittore — Cijof, professore di scultura — cav. Filippo Tanfani, presidente della Società italiana di beneficenza — cav. Giovanni Perosio.

Segretari: Gaetano Gennari — rag. Mario Paoletti.

L'Esposizione resterà aperta dal 15 febbraio al 15 aprile 1902.

Il presidente sig. Arcioni è partito per l'Italia, incaricato di prendere tutte le disposizioni necessarie per l'organizzazione di due giurî per la scelta delle opere da inviarsi.

Uno sarà costituito a Venezia e l'altro a Roma.

L'arte italiana a Monaco. — A Monaco, quantunque le vendite vadano molto a rilento in quella grande Esposizione internazionale, causa la crisi finanziaria che imperversa in Germania, la sezione italiana è favorita dagli amatori, in confronto alle altre.

Un quadro di Beppe Ciardi fu comperato dallo Stato per quella Pinacoteca, e furono inoltre venduti un pastello di De Maria Bergler, altro di Ferraguti, due quadri di Gerolamo Cairati e di Emo Mazzetti, un gruppo in marmo di Enrico Astorri, ed un busto di donna di Edoardo Rossi.

Per il commercio del pollame. — L'Ispettorato delle ferrovie del Mediterraneo informa che, in seguito a casi di infezione colerica, verificatisi nel pollame di alcune regioni dell'Italia, non saranno accettate spedizioni di pollame diretto in Germania, le quali non sieno accompagnate da certificato d'immunità del luogo di provenienza e non sieno fatte, inoltre, in gabbie regolarmente disinfettate.

Il Ministero dell'Agricoltura ha provveduto per l'opportuna visita al confine.

Le spedizioni di pollame per il Tirolo ed il Voralberg sono vietate fino a nuovo avviso.

Marina militare. — La R. nave *Sardegna*, appartenente alla prima divisione della Squadra del Mediterraneo, giunse ieri a Taranto L'intera divisione ha lasciato oggi quel porto.

Pubblicazioni ufficiali. — Ministero delle Finanze. (Direzione generale delle Gabelle). — *Bollettino di legislazione e statistica doganale e commerciale*, anno XVIII, aprile, maggio, e giugno 1901 — Roma, tipografia Elzeviriana.

Marina mercantile. — Ieri il piroscafo *Aller*, del N. L., giunse a Genova proveniente da New-York; il piroscafo *Città di Milano* partì da Napoli per Teneriffa e Rio Janeiro.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

SARAGOZZA, 19. — I conventi e la maggior parte delle chiese sono chiusi. Altri sono sorvegliati dalla polizia. Numerosi curati lasciano Saragozza.

PECHINO, 19. — Oggi i ministri hanno approvato formalmente la domanda d'indennità in 450 milioni di taels al 4 $^0/_0$.

LONDRA, 19. — Lord Rosebery pronunziò un discorso al Club liberale.

Parlando della guerra nell'Africa Meridionale egli disse che i Boeri invasero i territorî della Regina. Quantunque i metodi seguiti dal Governo siano criticabili, egli lo appoggerà entusiasticamente per porre presto fine al conflitto in modo vittorioso.

LONDRA, 20. — *Camera dei Comuni.* — Il sottosegretario di Stato parlamentare per l'ammiragliato, Arnold Forster, risponde negativamente all'interrogazione se egli fosse stato ufficialmente informato che, durante il soggiorno della flotta a Gibilterra, alcune navi da guerra francesi fossero penetrate notte tempo in Algeciras, ingannando la vigilanza del porto.

Il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, visconte di Cranborne, fa l'apologia della grandezza dell'Inghilterra, che, malgrado la guerra nell'Africa del Sud, prese in tutti i punti del mondo una posizione preponderante e specialmente nei negoziati di pace fra la China e le Potenze.

LONDRA, 20. — *Camera dei Lordi.* — Si approva in prima lettura il progetto per le modificazioni alla formula del giuramento del Re alla sua assunzione al trono.

MADRID, 20. — La Famiglia Reale è partita per San Sebastiano.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Conservatorio del Collegio Romano

del 19 luglio 1901

Il barometro è ridotto a zero. L'altezza della stazione è di metri 50,60

Barometro a mezzodì 758,3

Umidità relativa a mezzodì 29

Vento a mezzodì . . . . N debolissimo

Cielo . . . . sereno

Termometro centigrado . . . . . . Massimo 31°,0 / Minimo 17°,5

Pioggia in 24 ore 0.0

Li 19 luglio 1901.

In Europa: pressione massima di 771 sul Baltico, minima di 760 sul Mar Egeo.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso ovunque, fino a 3 mm. sulle Marche; temperatura poco variata.

Stamane: cielo vario in Val Padana, sereno altrove; venti deboli settentrionali, freschi sul basso Adriatico, deboli altrove.

Barometro: massimo a 764 lungo la Catena Alpina, minimo di 762 sul Canal d'Otranto.

Probabilità: venti deboli prevalentemente settentrionali; cielo vario sull'Alta Italia con qualche temporale, sereno altrove.

BOLLETTINO METEORICO

dell' Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

ROMA, il 19 luglio 1901.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA Massima	Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Porto Maurizio	sereno	calmo	28 9	21 5
Genova	coperto	calmo	28 7	22 3
Massa Carrara	sereno	calmo	33 4	19 3
Cuneo	coperto	—	28 8	19 5
Torino	coperto	—	27 2	20 4
Alessandria	—	—	—	—
Novara	sereno	—	32 0	20 0
Domodossola	$^3/_4$ coperto	—	30 0	14 0
Pavia	coperto	—	31 1	16 3
Milano	coperto	—	32 5	20 7
Sondrio	sereno	—	28 7	19 3
Bergamo	nebbioso	—	27 7	20 0
Brescia	—	—	—	—
Cremona	$^1/_2$ coperto	—	32 4	19 6
Mantova	sereno	—	29 0	20 2
Verona	sereno	—	28 4	20 5
Belluno	$^3/_4$ coperto	—	28 0	17 5
Udine	$^1/_2$ coperto	—	28 7	19 8
Treviso	$^3/_4$ coperto	—	31 2	21 7
Venezia	coperto	calmo	29 1	20 1
Padova	$^1/_2$ coperto	—	27 7	20 3
Rovigo	$^1/_4$ coperto	—	33 0	19 4
Piacenza	$^1/_2$ coperto	—	29 3	18 0
Parma	$^1/_4$ coperto	—	30 0	20 0
Reggio Emilia	$^1/_4$ coperto	—	29 4	19 7
Modena	sereno	—	27 9	17 9
Ferrara	sereno	—	28 3	19 5
Bologna	sereno	—	27 9	20 4
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	sereno	—	28 2	18 8
Pesaro	$^1/_4$ coperto	calmo	27 4	15 9
Ancona	sereno	calmo	27 4	21 5
Urbino	$^1/_4$ coperto	—	24 5	17 1
Macerata	sereno	—	26 2	20 0
Ascoli Piceno	sereno	—	28 5	16 5
Perugia	sereno	—	26 8	18 2
Camerino	sereno	—	23 5	13 9
Lucca	sereno	—	31 7	18 6
Pisa	sereno	—	31 8	16 9
Livorno	sereno	calmo	32 0	20 0
Firenze	sereno	—	30 9	17 2
Arezzo	sereno	—	29 2	16 8
Siena	sereno	—	29 8	20 2
Grosseto	sereno	—	32 8	18 1
Roma	sereno	—	31 0	17 5
Teramo	sereno	—	28 8	15 2
Chieti	sereno	—	25 2	17 3
Aquila	sereno	—	28 4	13 2
Agnone	sereno	—	26 8	13 9
Foggia	sereno	—	26 9	19 0
Bari	sereno	calmo	25 8	18 5
Lecce	sereno	—	29 0	20 7
Caserta	sereno	—	30 3	20 5
Napoli	sereno	calmo	29 3	21 3
Benevento	sereno	—	29 8	16 1
Avellino	—	—	—	—
Caggiano	sereno	—	24 2	16 8
Potenza	sereno	—	23 0	14 4
Cosenza	sereno	—	30 0	18 0
Tiriolo	sereno	—	23 7	9 8
Reggio Calabria	sereno	calmo	27 0	22 0
Trapani	sereno	calmo	26 8	21 7
Palermo	sereno	calmo	30 1	18 5
Porto Empedocle	nebbioso	calmo	32 0	20 5
Caltanissetta	sereno	—	30 0	20 0
Messina	sereno	calmo	27 0	23 4
Catania	coperto	calmo	30 2	21 5
Siracusa	$^1/_2$ coperto	calmo	30 5	21 8
Cagliari	sereno	calmo	32 2	19 0
Sassari	sereno	—	30 1	20 7

Direttore: Avv. Giovanni Piacentini. Tipografia delle Mantellate. Tumino Raffaele, *Gerente responsabile.*